



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. 9358/2017 del Ruolo Generale,
promossa da

FRATELLI C S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
effettivamente domiciliata in Vicenza, C.trà Mure
Porta Nova 32, presso lo studio dell'avv. Mauro Meneghini che la rappresenta e difende in
virtù di procura in calce all'atto di citazione

Attore

nei confronti di

BANCA POPOLARE DI VICENZA Società per Azioni in liquidazione coatta amministrativa,
con sede legale in Vicenza, \

dal quale è
rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e di
risposta

Convenuta

e con la chiamata in causa di

PMI 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
, contumace

Terza chiamata

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con l'atto introduttivo del giudizio, incardinato avanti a questo Tribunale, FRATELLI
.r.l. conveniva la BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, esponendo in fatto:



-di essere socia di Sencem s.r.l. e di avere prestato in data 28.10.2011, unitamente ad altri quattro soggetti, una fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante su detta società in forza del contratto di finanziamento chirografario n. 034/5001080 stipulato con BPV per l'importo di € 1.050.000,00;

-di aver rilasciato tale garanzia nei limiti della quota del 10% del debito principale;

-di avere corrisposto in data 30.05.2016 alla Banca mutuante, su sollecitazione di quest'ultima, la somma di € 16.945,75, non avendo la debitrice principale onorato la rata di mutuo scaduta il 31.03.2016, d'importo pari ad euro 33.895,75;

-che detto pagamento era eseguito con causale *"pagamento in qualità di garante-fideiussore della rata 31/3/16 fin. n. 034 5001080 in riduzione pro quota della fideiussione da noi prestata"*;

- di avere versato in data 22.06.2017, a fronte della revoca delle linee di credito concesse all'obbligata principale, l'ulteriore importo di € 104.000,00, di cui € 26.000,00 in adempimento di altro obbligo di garanzia assunto in relazione all'apertura di credito sul c/c n. 10/554510, intestato a Sencem s.r.l., ed € 78.000,00 quale debito restitutorio riferito al mutuo n. 034/5001080;

-che l'importo corrisposto con riguardo all'esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario era inferiore a quello indicato nell'intimazione di pagamento ricevuta da BPV, pari ad € 95,628,95, da ritenersi errato a causa della mancata decurtazione della somma di € 16.945,75 versata già in data 30.05.2016;

-che, con comunicazione in data 14.10.2017, la convenuta intimava il pagamento della somma di € 17.628,95, pari alla differenza tra quanto richiesto e quanto pagato dall'attrice, sostenendo che i versamenti effettuati nel corso del 2016, senza preventiva intimazione a carico dei garanti, non potevano essere portati a deconto della quota garantita, costituendo dei versamenti a titolo di finanziamento del socio;

-di avere, pertanto, interesse ad agire per far accertare sia la totale estinzione dell'obbligazione restitutoria, a fronte della minacciata azione di recupero del preteso credito da parte della Banca, sia il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in dipendenza della segnalazione a sofferenza illegittimamente mantenuta dalla convenuta.

Si costituiva in giudizio la BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa che eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande attoree, invocando l'effetto preclusivo di cui all'art. 83, comma 3, TUB. In



subordine, per l'ipotesi di ritenuta procedibilità dell'azione ex adverso esercitata, la convenuta chiedeva di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito, in ragione dell'intervenuta cessione del credito principale, unitamente alle garanzie annesse, c. _____ PMI 2 s.r.l., in forza di contratto concluso in data 30 ottobre 2015 (quando BPV era ancora in bonis) nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, con avviso pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 novembre 2015. Inoltre, nella prospettiva dei commissari liquidatori, la legittimazione passiva della BPV in l.c.a. andava esclusa anche con riguardo all'asserita illegittima segnalazione presso la Centrale Rischì, siccome effettuata a far data dal mese di novembre 2015 dalla cessionari _____ PMI 2 s.r.l..

Sotto il profilo più strettamente di merito, l'Istituto convenuto negava che il pagamento eseguito con il bonifico del 30 maggio 2016 avesse efficacia di riduzione pro quota dell'obbligazione fideiussione contratta dall'attrice e, pertanto, si opponeva all'accoglimento di ogni domanda.

A seguito delle difese spiegate dalla convenuta, FRATELLI _____ s.r.l. chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa c. _____ PMI 2 s.r.l., nei cui confronti estendeva le proprie domande per l'eventualità che ne fosse affermata la legittimazione passiva, quale cessionaria del presunto credito oggetto di causa.

Evocata ritualmente in giudizio, la terza chiamata non si costituiva, di tal che ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa, di natura documentale, dopo alcuni rinvii disposti per pendenza di trattative tra le parti, veniva assunta per decisione immediata all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., ma tenutasi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020.

Sull'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree.

Anzitutto dev'essere dichiarata la piena ammissibilità e procedibilità dell'azione di accertamento negativo del credito – spiegata da FRATELLI _____ s.r.l. al fine di far dichiarare la non debenza della somma di € 17.628,95 pretesa stragiudizialmente dalla banca in forza di una obbligazione fideiussoria pro quota già estinta – non essendo di ostacolo alla proponibilità di tale domanda in sede ordinaria la circostanza che la BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in forza del Decreto Legge n. 99/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.06.2017.



A sostegno dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità, la convenuta valorizza la previsione dell'art. 83 TUB, a mente del quale *"dalla data di insediamento degli organi liquidatori contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita, alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"*.

Tuttavia, osserva il Decidente che la disposizione in oggetto, ancorché destinata a trovare applicazione anche con riguardo alle azioni di mero accertamento (come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia 20/3/2017 n. 7037, richiamata in numerose sentenze di merito emesse da questo Tribunale), deve essere letta ed interpretata tenendo conto della ratio legis, che impone di considerare improcedibili tutte le domande, siano esse di condanna o solo di natura costitutiva o di accertamento mero, quando siano destinate ad incidere sullo stato passivo della banca posta in liquidazione coatta amministrativa.

In tal senso questo Ufficio – anche con la sentenza n. 1066 del 9.05.2019 da ultimo richiamata dal patrocinio della convenuta – ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 83 TUB di una azione di accertamento promossa nei confronti dell'odierna convenuta (nella specie si trattava di domande di nullità/annullamento/inefficacia di un'operazione di prestito cd. "baciata" o, comunque, collegata all'acquisto di azioni della B.P.V.), siccome costituente la premessa di una pretesa restitutoria e/o risarcitoria del cliente verso la Banca in dipendenza dell'inadempimento di quest'ultima e, quindi, di crediti da assoggettare necessariamente alla procedura amministrativa di formazione del passivo.

Ma non è questo il caso di specie in cui FRATELLI s.r.l., con riferimento alla domanda di cui alla prima parte delle conclusioni reiterate con la memoria autorizzata del 4.05.2020, non ha fatto valere, neppure indirettamente, alcun credito (restitutorio, risarcitorio o da compensare) verso BPV in l.c.a. suscettibile di modificare lo stato passivo della convenuta, essendosi limitata a richiedere l'accertamento dell'intervenuta estinzione di un preteso credito pecuniario dell'Istituto convenuto per effetto dei pagamenti effettuati nella sua qualità di garante della debitrice principale Sencem s.r.l. e, in particolare, quello di € 16.945,75 eseguito in data 30.05.2016.

A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riguardo alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in relazione alla quale opera pacificamente l'effetto preclusivo di cui all'art. 83 TUB; tant'è vero, che la stessa attrice ha ritenuto, in sede di conclusioni finali, di indirizzare tale azione esclusivamente nei confronti della terza chiamata.



Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della BPV in l.c.a.

Affermata la procedibilità dell'azione di accertamento negativo del credito, si deve passare alla disamina della questione che investe l'individuazione del soggetto passivamente legittimato, avendo la convenuta eccepito che, già prima dell'instaurazione della causa, la titolarità del credito principale, unitamente alle garanzie annesse (tra cui la fideiussione oggetto di causa), sarebbe passata in capo a PMI 2 s.r.l., nei cui confronti l'attrice avrebbe dovuto sin dall'origine spiegare le proprie domande.

L'eccezione in parola è, ad avviso del Tribunale, fondata e dev'essere accolta.

E' noto che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Nella fattispecie concreta, dall'avviso pubblicato in G.U. n. 128 del 5.11.2015 emerge che, in data 30 ottobre 2015, è stato concluso tra BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a. in bonis e MI 2 s.r.l. un contratto di cessione pro soluto e in blocco avente ad oggetto tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora, spese ed altri accessori derivanti da contratti di mutuo (chirografari e ipotecari) che, alla data di valutazione (30.09.2015), soddisfino cumulativamente i quindici criteri indicati e non rientrino nelle ipotesi di esclusione elencati nell'avviso stesso (doc. 4 fascicolo convenuta).

Non vi è dubbio – né il patrocinio di FRATELLI s.r.l. ha specificatamente contestato – che tra questi crediti vi rientri anche quello di Sencem cui accede la garanzia fideiussoria prestata dall'attrice.

Ne deriva che, stante l'intervenuta cessione, l'azione di accertamento negativo del credito avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti di PMI 2 s.r.l., e non verso BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a. che, al momento dell'instaurazione della causa, non era più titolare della pretesa creditoria di cui si controverte.

FRATELLI GI. ha giustificato la propria scelta di evocare in giudizio la BPV in ragione dell'interesse ad agire che deriverebbe dall'essersi la convenuta sempre atteggiata come titolare del credito, tramite l'invio di intimazioni di pagamento in nome proprio, senza mai far valere la cessione se non a giudizio instaurato.



In senso contrario, però, è agevole osservare che l' "interesse ad agire" costituisce una condizione dell'azione distinta dalla "legittimazione passiva" e che questa, nella specie, rispetto a BPV dev'essere necessariamente dichiarata inesistente, a fronte dell'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. n. 130/1999, la quale, come è noto, introduce una notevole semplificazione prevedendo nei confronti dei debitori ceduti un'efficacia ex lege della cessione, in deroga all'art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Inoltre, a decorrere da tale data tutte le garanzie si trasferiscono al cessionario senza la necessità di osservare le formalità richieste dalla legge per il trasferimento delle stesse.

Pertanto, a seguito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, la sola legittimata passiva è la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Conseguentemente, per quanto affermato da buona parte della giurisprudenza di merito, il debitore ceduto ha l'onere di citare in giudizio il cessionario, dovendo altrimenti essere rigettate le domande formulate nei confronti della banca cedente per carenza di legittimazione passiva, atteso che, come si è appena evidenziato, la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.

Sul merito delle domande attoree

Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito – che FRATELLI s.r.l. ha esteso nei confronti della terza chiamata PMI 2 s.r.l. – è fondata, essendo emersa per via documentale l'avvenuta estinzione, da parte dell'attrice, dell'obbligazione di garanzia pro quota riferita al mutuo chirografario n. 034/5001080.

Vi è, infatti, prova in atti che, in data 30.05.2016, la garante FRATELLI s.r.l. ha eseguito a favore di BPV un bonifico dell'importo di € 16.945,75 con causale "*pagamento in qualità di garante-fideiussore della rata 31/3/16 fin. n. 034 5001080 in riduzione pro quota della fideiussione da noi prestata*" (doc. 5 fascicolo attoreo).

E', inoltre, incontestato oltre che documentalmente provato che detto importo di € 16.945,75 è stato effettivamente incassato dalla convenuta, ma di esso non si è tenuto conto ai fini della riduzione della quota garantita (doc. 7 fascicolo attoreo), negata dalla banca sulla base dell'assunto che i pagamenti effettuati dall'attrice nel corso dell'anno 2016 integrerebbero, in realtà, dei finanziamenti del socio (doc. 10 fascicolo attoreo).



Tale qualificazione giuridica (in termini di versamento del socio) operata dall'Istituto di credito, al fine di negare la corrispondente riduzione dell'obbligazione di garanzia, appare del tutto arbitraria ed illegittima, avendo FRATELLI s.r.l. eseguito il pagamento in questione nella dichiarata qualità di garante di Sencem s.r.l., nella quota del 10% del debito restitutorio derivante dal mutuo chirografario n. 034/5001080, e per una parte del debito già liquido ed esigibile, relativa alla rata scaduta il 31.03.2016: pagamento che – si ripete – è stato eseguito nelle mani della BPV, la quale, nell'occasione, pur non palesando la sua qualità di mandataria con rappresentanza di PMI 2 s.r.l., lo ha ricevuto in forza del mandato alla riscossione conferitole all'atto della cessione del credito, di cui viene dato espressamente atto nell'avviso in G.U. (ove si legge: '*PMI 2 s.r.l. ha conferito incarico a BPVi ai sensi della legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati)*'). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso BPVi in qualità di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai crediti e ai diritti ceduti....").

Deve, perciò, ritenersi che FRATELLI s.r.l., attraverso il pagamento della somma di € 78.000,00 in data 22.06.2017 (doc. 8 fascicolo attoreo), in luogo di quella richiesta di € 95.628,95 (doc. 7 fascicolo attoreo), abbia estinto per intero il proprio debito di garanzia assunto con la fideiussione rilasciata il 28.10.2011 e che, pertanto, nient'altro debba essere versato a PMI 2 s.r.l. e, per essa, alla sua mandataria BPV oggi in l.c.a.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, dev'essere dichiarata l'inesistenza del preteso credito di € 17.628,95 vantato nei confronti della garante sulla base di un evidente errore, non essendo stato decurtato l'importo di euro 16.945,75 eseguito ancora in data 30.05.2016 (doc. 10 fascicolo attoreo).

Parimenti fondata è la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, risultando dagli atti di causa che tale segnalazione è stata mantenuta nei confronti di FRATELLI s.r.l., nella sua qualità di garante di Sencem, nonostante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione gravante pro quota sulla garante (doc. 11 fascicolo attoreo).

Pertanto PMI 2 s.r.l. va condannata a provvedere all'immediata rimozione della segnalazione a sofferenza illegittimamente mantenuta per un debito inesistente.



Non sussistono, invece, i presupposti per l'adozione anche di una statuizione di condanna della terza chiamata al risarcimento del danno derivante dall'illegittima segnalazione alla C.R.

Per pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale (es. perdita di competitività sul mercato, come la perdita di occasioni sfumate a causa del diniego di finanziamenti dovuto a causa della segnalazione), la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale (es. *vulnus* al buon nome, alla reputazione ed immagine commerciale del soggetto danneggiato), la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata e dimostrata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; pertanto, in quest'ultimo caso potrà procedersi ad una liquidazione di tipo equitativo sempre che la parte istante assolva al proprio onere di indicare idonei elementi di valutazione del danno da risarcire.

In particolare, la S.C., con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ha affermato che esso, *"anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento"* (Cass. Civ. Sez. VI 24.09.2013 n. 21865; v. pure, Cass. Civ. Sez. III 5.03.2015 n. 4443, e Cass. Civ. Sez. I 25.01.2017 n. 1931 che hanno affermato il medesimo principio con specifico riferimento all'ipotesi che qui interessa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, escludendo che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa ritenersi accertato per il solo fatto dello svolgimento della condotta illecita, potendosi far ricorso alla liquidazione equitativa solo allorché ricorrano i presupposti dell'art. 1226 c.c., e cioè quando l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione).

Nel caso di specie FRATELLI () I. ha totalmente ommesso di specificare il lamentato pregiudizio di natura patrimoniale, mentre, sul fronte del danno non patrimoniale, non ha offerto elementi, anche solo presuntivi, per apprezzare, in termini concreti, lo specifico danno subito in conseguenza della illegittima segnalazione, avendo formulato la propria domanda risarcitoria sulla scorta di considerazioni puramente astratte sulla lesività della segnalazione stessa.

In tale contesto, dunque, deve pervenirsi al rigetto della richiesta attorea di risarcimento del danno, in quanto non provato nella sua esistenza.

Sulla regolamentazione delle spese di lite



Nel rapporto tra FRATELLI s.r.l. e la BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a. le spese processuali possono essere interamente compensate, in deroga al principio della soccombenza, in quanto, se è vero che l'attrice avrebbe dovuto incardinare sin dall'inizio la causa nei confronti della cessionaria PMI 2 s.r.l. in ragione dell'intervenuta cessione resa conoscibile mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sotto altro profilo non può non tenersi conto della condotta tenuta nella fase stragiudiziale dalla convenuta, la quale, in plurime occasione tutte successive all'atto di cessione, si è atteggiata essa stessa come titolare dell'asserito credito, pretendendone il pagamento nomine proprio, anziché, come avrebbe dovuto, nella veste di mandataria della cessionaria (doc.ti 4, 7 e 10 fascicolo attoreo).

Nel rapporto tra l'attrice PMI 2 s.r.l., invece, le spese processuali possono essere compensate nella misura di un terzo (atteso il rigetto della domanda di risarcimento del danno), ponendosi i residui due terzi a carico della terza chiamata prevalentemente soccombente, sia pure con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014, attesa la natura documentale della causa, di bassa complessità, svolta nella contumacia c PMI 2 s.r.l..

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 9358/2017 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a. rispetto alle domande attoree, a spese di lite compensate tra le parti;
- 2) accerta e dichiara che il pagamento di € 16.945,75, eseguito da FRATELLI r.l. in data 30.05.2016, è qualificabile come versamento a riduzione della quota garantita dall'attrice, pari al 10% del debito restitutorio del mutuo n. 034/5001080;
- 3) per l'effetto, accerta l'inesistenza del preteso credito residuo di € 17.628,95 vantato nei confronti FRATELLI C l., dichiarando che null'altro è dovuto dall'attrice in forza della fideiussione specifica oggetto di causa;
- 4) accerta e dichiara l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi di FRATELLI r.l., quale garante di Sencem s.r.l., e condanna PMI 2 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla cancellazione della suddetta segnalazione;
- 5) rigetta la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di cui al punto 4 del dispositivo;



- 6) dichiara le spese di lite compensate nella misura di un terzo nel rapporto tra FRATELLI G. S.p.A. e BEI S.p.A. s.r.l., e condanna la terza chiamata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione dei residui due terzi delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi € 1.944,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.680,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, il giorno 19.05.2020.

Il Giudice

Dott.ssa Biancamaria Biondo

